PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 4/2007

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Vista la proposta di deliberazione n. 18/2023: "Proposta di legge alle Camere concernente: 'Rinnovo della presentazione della proposta di legge statale trasmessa al Parlamento nazionale, ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione, nel corso della XVIII legislatura'";

Visti gli articoli 20 e 21 del Regolamento Interno del Consiglio delle autonomie locali (CAL);

Verificata l'impossibilità di riunire il CAL entro la scadenza del termine ai fini dell'espressione del parere di competenza;

Preso atto della decisione del Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere telematico, come disposto dall'articolo 20, commi 1, 2, 3, 4 del Regolamento Interno di questo Consiglio;

Vista la proposta di parere formulata dalla relatore Marco Fioravanti e sottoposta all'approvazione del CAL attraverso la comunicazione telematica a tutti i componenti dello stesso, specificando come termine per l'espressione del voto le ore 11 dell'11 novembre 2024;

Verificato che, nel termine previsto, non sono pervenuti pronunciamenti contrari;

Dato atto che, pertanto, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, e dell'articolo 20, commi 2, 3, del Regolamento Interno di questo CAL, il presente parere si intende approvato in data 11 novembre 2024;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole.

Il Presidente
F.to Alessandro Gentilucci

PARERE ESPRESSO
DAL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO
AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, COMMA 2, DELLA LEGGE REGIONALE 15/2008

IL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Vista la proposta di deliberazione n. 18/2023: "Proposta di legge alle Camere concernente: 'Rinnovo della presentazione della proposta di legge statale trasmessa al Parlamento nazionale, ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione, nel corso della XVIII legislatura'", nel testo approvato dalla I Commissione, trasmesso con nota acquisita al protocollo n. 144 del 28 ottobre 2024;

Udito il relatore Maurizio Miranda;

Condivisa la proposta di parere formulata dal relatore e sottoposta all'approvazione del Consiglio;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge regionale 26 giugno 2008, n. 15;

Visti gli articoli 14, 15 e 16 del Regolamento interno del CREL;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole sulla proposta di deliberazione n. 18/2023: "Proposta di legge alle Camere concernente: 'Rinnovo della presentazione della proposta di legge statale trasmessa al Parlamento nazionale, ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione, nel corso della XVIII legislatura'".

Il Presidente
Luca Talevi

Relazione

L'atto in disamina trova il proprio fondamento nella seconda parte del secondo comma dell'articolo 121 della Costituzione, secondo cui il Consiglio regionale può fare proposte di legge alle Camere.

La proposta è invero la rinnovazione di una precedente proposta già trasmessa al Parlamento nel corso della XVIII Legislatura, proposta che non venne tenuta in considerazione in ragione della conclusione della legislatura e conseguente decadenza della stessa.

In sintesi, la proposta di legge prevede la possibilità di provvedere al ripristino delle sedi giudiziarie di Tribunale e Procura della Repubblica soppressi dal d.lgs. 155/2012, soppressione che nel nostro territorio ha riguardato il Tribunale di Camerino ed anche il Tribunale di Urbino, quest'ultimo ripristinato dalla Corte Costituzionale con Sentenza nr. 237/13 in quanto avente sede in un capoluogo di Provincia.

La proposta considera che i costi necessari alla riapertura dei Tribunali e degli Uffici di Procura soppressi siano posti a carico delle Regioni per quanto riguarda le spese di gestione e manutenzione degli immobili e di retribuzione del personale di custodia e vigilanza delle strutture (rimanendo a carico dello Stato le spese relative alla retribuzione dei magistrati, del personale amministrativo e di polizia giudiziaria) e ciò sulla base di convenzioni che ciascuna Regione interessata dovrà stipulare con il Ministro della Giustizia, spese alle quali potrebbero partecipare anche gli enti locali in forza di intese con la Regione. In maniera coerente con l'impianto della proposta, il testo in disamina prevede l'abrogazione dell'articolo 8, comma 4 bis, del d.lgs. 155/2012 (secondo cui si poteva in via sperimentale e sempre previa convenzione tra Regioni e Province autonome, utilizzare le sede degli uffici giudiziari soppressi per l'esercizio, evidentemente in via temporanea, di funzioni giudiziarie) nonché l'articolo 1, comma 397, della legge 147/2013 che aveva appunto introdotto il comma 4 bis della norma sopra richiamata e di cui si chiede disporsi l'abrogazione. Per precisione, si dovrebbe ipotizzare che le convenzioni con il Ministero per giungere al ripristino delle sedi giudiziarie siano stipulabili non solo dalle Regioni ma anche dalle Province autonome e ciò per dare maggiore enfasi ai requisiti di astrattezza e generalità che sono tipici dell'atto normativo avente la veste di legge. È però vero che nell'allegato A al d.lgs. 155/2012, che indica gli uffici giudiziari soppressi, non sono presenti Tribunali ordinari precedentemente collocati all'interno del territorio di tali Province che a seguito della riforma della geografia giudiziaria hanno visto sopprimere solo Sezioni staccate di tribunale, al cui ripristino non è volta la proposta in disamina. Pertanto la stessa può ritenersi correttamente formulata anche solo in relazione alle Regioni.

Si deve notare che la proposta prevede che dalla stessa non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, ipotesi che lascia dei dubbi poiché comporterebbe che il ripristino delle sedi abrogate (considerato quanto la proposta pone a carico del Ministero per le retribuzioni del personale) non necessiti di nuovo personale a dotazione degli uffici così ripristinati.

Deve evidenziarsi che la proposta in questione è di sicuro interesse per l'intera collettività. Ciò in quanto un ufficio giudiziario non svolge attività solo in relazione ai cittadini che siano interessati a vicende processuali ma eroga una serie di servizi (basti pensare al rilascio del casellario giudiziario ed al certificato dei carichi pendenti) che nello stato attuale della normativa possono al massimo essere soltanto richiesti per via telematica ma non possono essere consegnati attraverso tale modalità.